



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – OLBIA

**Reparto: Tecnico Amministrativo
Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale**

Tel. 0789/21243 – Fax 0789/27737 - E-Mail olbia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 34 /2013

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

VISTA la propria Ordinanza n° 18/2013 datata 11 aprile 2013 con la quale, a seguito della richiesta di cui alla nota n. 34416 in data 09/04/2013 del Sindaco del Comune di Olbia e del parere tecnico allegato dell'Asl di Olbia Dipartimento di Prevenzione Servizio veterinario sanità animale prot. PG/2013/19420 in data 09/04/2013, con il quale veniva espresso il nulla osta alla revoca in considerazione che le acque e i prodotti del golfo di Olbia sono costantemente monitorati per tutte le malattie trasmissibili all'uomo tanto da assicurare un margine di sicurezza alimentare altamente affidabile, è stata abrogata l'Ordinanza n. 37/1979 del 17 novembre 1979;

VISTO il foglio n. 24110 del 6 maggio 2013 dell'ASL di Olbia Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica con il quale, in relazione all'Ordinanza n. 18 del 11 aprile 2013 ed alle notizie diffuse dagli organi di stampa vengono rappresentate al Sindaco del Comune di Olbia, a questa Capitaneria di porto e al Dipartimento Arpas di Sassari possibili ricadute negative sul piano sanitario per i cittadini che decidessero di fare il bagno nelle acque in questione (all'interno del golfo di Olbia a ponente della congiungente Isola Gabbia – Isola del Cavallo) e/o praticare la raccolta dei frutti di mare;

VISTO il foglio n. PG25967 del 16 maggio 2013 dell'ASL di Olbia Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica con il quale, **nell'annullare la precedente nota PG/2013/19420 in data 09/04/2013**, viene precisato dal predetto Dipartimento di Prevenzione che gli specchi acquei del Golfo di Olbia posti a ponente della congiungente Isola Gabbia – Isola del Cavallo, ai fini dell'idoneità alla produzione dei molluschi bivalvi vivi, devono essere classificati secondo quanto disposto dal Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi ed in assenza di detta classificazione **“non è ammessa alcuna attività di prelievo e/o allevamento di molluschi bivalvi sia per il consumo privato che per una eventuale loro commercializzazione”**. Negli stessi specchi acquei non è ammessa altresì l'attività di balneazione;

VISTA la nota n. 045285 del 17 maggio 2013 del Sindaco del Comune di Olbia con la quale comunica di aver richiesto l'adozione di un provvedimento di revoca dell'ordinanza n° 37/1979 alla Direzione Marittima di Olbia per insussistenza di rischi sanitari derivanti dalla presenza del vibrione del colera nelle acque del Golfo di Olbia posti a ponente della congiungente Isola Gabbia – Isola del Cavallo;

RITENUTO pertanto opportuno, ai fini di una più ampia divulgazione all'utenza e fermo restando le specifiche competenze degli Organi istituzionali preposti in materia di sanità pubblica, integrare la propria Ordinanza n. 18/2013 con il divieto esplicito del prelievo e/o allevamento di frutti di mare sia per consumo privato che per una eventuale loro commercializzazione all'interno del golfo di Olbia a ponente della congiungente Isola Gabbia – Isola del Cavallo;

VISTI gli articoli 17, 30, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lgs 9 gennaio 2012 n. 4 che stabilisce misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

VISTI gli atti d'ufficio

ORDINA

Articolo 1

L'articolo 1 dell'Ordinanza n. 18/2013 del 11 aprile 2013 in premessa richiamata è così integrato:

3. In considerazione che lo specchio acqueo sopra richiamato non risulta classificato secondo quanto disposto dal Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi, nello stesso è vietata la raccolta e produzione di mitili, di arselle e di qualunque altro tipo di frutto di mare in qualsiasi forma effettuata (sportiva, ricreativa e professionale), così come comunicato dall'ASL di Olbia Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica con il foglio n. PG25967 del 16 maggio 2013, citato in premessa.

ARTICOLO 2

La pubblicità della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.olbia.guardiacostiera.it, e la diffusione tramite gli organi di informazione.

Olbia, lì 17 MAG. 2013

IL COMANDANTE
C.V. (CP) NUNZIO MARTELLO





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – OLBIA

Reparto: Tecnico Amministrativo

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Tel. 0789/21243 – Fax 0789/27737 - E-Mail olbia@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 18 /2013

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Olbia:

VISTA la propria Ordinanza n° 37/1979 datata 17.11.1979 con la quale veniva preclusa la raccolta di mitili, arselles e di qualunque altro tipo di frutto di mare, negli specchi acquei all'interno del golfo di Olbia a ponente della congiungente Isola Gabbia – Isola del Cavallo, per motivi igienico sanitari;

VISTA la nota n° 34416 in data 09/04/2013, con la quale il Sindaco del Comune di Olbia, chiede la revoca dell'Ordinanza 37/1979 sopramenzionata, sulla base del parere tecnico di competenza da parte dell'Asl di Olbia Dipartimento di Prevenzione Servizio veterinario sanità animale nonché degli interventi di risanamento negli anni effettuati all'interno del Golfo di Olbia;

VISTO il parere tecnico dell'Asl di Olbia Dipartimento di Prevenzione Servizio veterinario sanità animale, prot. PG/2013/19420 in data 09/04/2013, allegato alla predetta nota del Comune di Olbia, con il quale viene comunicato che le acque e i prodotti del golfo di Olbia sono costantemente monitorate per tutte le malattie trasmissibili all'uomo tanto da assicurare un margine di sicurezza alimentare altamente affidabile e pertanto viene espresso il nulla osta per la revoca della suddetta ordinanza n° 37/1979.

VISTO il regolamento (CE) n° 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n° 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali su prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;

VISTA la determinazione n° 1093 del 03.08.2007 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente – Servizio pesca, acquacoltura e stagni della Regione autonoma della Sardegna, che conferma i requisiti di classificazione delle zone nonché le zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi ubicate in acque di mare della Sardegna.